

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la comunicazione pervenuta il 9 maggio 1991 con la quale la società FININVEST Spa dava comunicazione all'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO e al GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA circa l'operazione AMEF- AME / EDITORIALE L'ESPRESSO e EDITORIALE LA REPUBBLICA, formulando riserva di inviare successivamente gli atti e documenti prescritti;

VISTI gli atti e documenti inviati dalle imprese interessate in tempi frazionati;

VISTA la documentazione trasmessa in data 21 febbraio 1992 dall'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;

CONSIDERATO che la Società FININVEST Spa già in precedenza deteneva il controllo della società PUBLITALIA '80 Spa, operante quale concessionaria di pubblicità di reti televisive nazionali e locali e radiofoniche;

CONSIDERATO che per effetto dell'acquisizione del controllo della AME FINANZIARIA Spa attualmente la società FININVEST Spa detiene anche il controllo mediato della società MONDADORI PUBBLICITA' Spa, concessionaria di pubblicità di testate periodiche, ed è altresì conferitaria di parte delle attività aziendali della A. MANZONI PUBBLICITA' & C. Spa;

CONSIDERATO che l'operazione, comportando l'acquisizione del controllo di un'impresa rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che detta operazione di concentrazione è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990. in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

CONSIDERATO che il settore economico interessato dall'operazione è quello della raccolta di pubblicità e della vendita di spazi pubblicitari nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa;

RITENUTA la propria competenza in quanto l'operazione non ha rilevanza comunitaria e concerne imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria;

CONSIDERATO che, come è stato già rilevato dall'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO nella nota del 27 gennaio 1992, la società FININVEST Spa mediante la controllata PUBLITALIA '80 Spa detiene una quota della raccolta e della vendita di spazi pubblicitari su reti televisive in Italia, che, allo stato attuale delle conoscenze, risulta non inferiore al 60%, mentre la maggior concorrente SIPRA detiene una quota del solo 29,8%, e delle altre concessionarie di pubblicità nessuna occupa una quota superiore al 4%;

CONSIDERATO che in seguito all'acquisizione di un ramo dell'azienda A. MANZONI Spa la quota FININVEST nella vendita di spazi pubblicitari su periodici per il tramite di MONDADORI PUBBLICITA' Spa sale dal 5% circa ad una quota stimabile allo stato attuale delle conoscenze al 25% circa;

CONSIDERATO che le società PUBLITALIA '80 e MONDADORI PUBBLICITA', già dotate di una posizione preminente nel settore della pubblicità rispettivamente su reti televisive e radiofoniche e su periodici, per effetto dell'operazione di concentrazione realizzata da FININVEST vedono ulteriormente incrementata la loro posizione nel settore pubblicitario, e che la loro comune controllante FININVEST, già detentrici di una posizione di preminenza nell'attività pubblicitaria, ne ha operato attraverso l'acquisizione di AME FINANZIARIA l'ulteriore rafforzamento;

CONSIDERATO che la situazione in tal modo determinatasi appare suscettibile di eliminare o ridurre in modo durevole la concorrenza nel comparto pubblicitario del mercato nazionale, e deve pertanto essere

valutata in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie normativa di cui all'art. 6 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO inoltre che la pratica di vendere "pacchetti di spazi pubblicitari" su più mezzi di comunicazione, quando attuata da un soggetto che detenga una posizione dominante in relazione ad uno di questi mezzi deve essere attentamente valutata, ai fini della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, qualora l'acquisto da parte dell'utente di spazi su un mezzo di comunicazione venga subordinato all'acquisto di spazi su altri mezzi è possibile che si ricada da parte della FININVEST nelle fattispecie vietate dall'art. 3 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che gli eventuali provvedimenti di questo Ufficio relativi all'operazione di concentrazione potrebbero andare ad incidere anche sulle situazioni giuridiche delle persona ed imprese che hanno ceduto al gruppo FININVEST Spa il controllo della AME FINANZIARIA e della AME e pertanto appare sotto tale profilo necessario notificare anche ad esse il presente provvedimento;

CONSIDERATO che le informazioni e gli atti forniti finora dalle imprese del gruppo FININVEST sono risultati gravemente incompleti e inesatti;

CONSIDERATO che appare indispensabile ai fini della necessaria completezza ed esattezza acquisire ulteriori elementi documentali ed informazioni da parte delle imprese interessate;

DISPONE

1) l'avvio dell'istruttoria ai sensi sia dell'art. 14 in riferimento all'art. 3, sia dell'art.16, comma 4, in riferimento all'art. 6 della legge n. 287/90;

2) la fissazione del termine di 15 gg., decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per l'eventuale audizione dei legali rappresentanti delle parti, statuendo che la richiesta di audizione dovrà pervenire almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per per l'audizione;

3) l'acquisizione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, delle seguenti informazioni e dei seguenti documenti, da prodursi da parte delle persone ed imprese che ne siano in possesso:

a) la data a decorrere dalla quale le operazioni relative all'acquisizione del ramo di azienda della società A. MANZONI Spa sono imputate alla società conferitaria;

b) l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali del predetto ramo di azienda conferito, il conto dei profitti e delle perdite stimate dall'inizio dell'anno alla data di cui al punto 1), l'entità del portafoglio clienti apportato, la configurazione della rete di vendita ceduta, l'entità degli organici ed ogni altro elemento utile per comprendere la natura e le dimensioni dell'operazione;

c) gli accordi intercorsi in ordine alla divisione delle attività commerciali, citati nella lettera del 4 dicembre u.s. della FININVEST, e sempre che siano diversi da quelli forniti nell'allegato 3 della nota del 27 novembre 1991;

d) copia degli accordi citati nella predetta lettera del 4 dicembre u.s. intervenuti tra il gruppo FININVEST e il gruppo CIR per l'attribuzione delle diverse attività del gruppo MONDADORI; accordi citati nella suddetta lettera del 4 dicembre, e sempre che siano diversi da quelli forniti nell'allegato 3 alla nota del 27 novembre 1991;

e) la documentazione prevista dagli artt. 2501 ter, 2501 quater e 2504 octies del Codice Civile, con riferimento all'acquisizione di ramo di azienda della società A. MANZONI Spa;

f) la documentazione prevista dagli artt. 2501 bis, 2501 ter e 2501 quater, con riferimento all'operazione di fusione AMEF-AME;

4) di richiedere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il parere prescritto dall'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90;

5) può essere presa visione degli atti del procedimento presso il Segretariato generale dell'Ufficio del GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA da parte dei legali rappresentanti delle società interessate o da persone da essi appositamente delegate;

6) il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di inizio dell'istruttoria.

7) che il responsabile del procedimento è il Dottor Diego Rispoli, Dirigente generale e Segretario Generale dell'Ufficio.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato entro venti giorni sul Bollettino della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90;

Roma, lì 24 febbraio 1992

IL GARANTE
G. Santaniello

* * *